

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Lo Scarpone di Sella di Corno"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata "Lo Scarpone di Sella di Corno" con sede legale in via Roma 340 - 67019 - Scoppito (AQ). Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Straordinaria sedi secondarie, sedi amministrative e sezioni locali. La variazione di Sede legale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'associazione ha una durata di tempo illimitata e l'Assemblea Straordinaria ne potrà deliberare l'eventuale scioglimento anticipato.

ART. 2)

1. L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento abbiano una struttura simile.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione intende promuovere la crescita culturale, sociale ed economica del territorio dell'Abruzzo Nord-Ovest valorizzandone le risorse e le potenzialità dal punto di vista naturalistico, storico, artistico, archeologico, geo-archeologico e delle tradizioni popolari. L'Associazione si propone di promuovere l'escursionismo in tutte le sue forme, quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi mediante le seguenti attività:

1. recupero dell'antica rete di sentieri e percorsi viari dell'area dell'Abruzzo Nord-Ovest indicativamente, ma non esclusivamente, nel territorio di Sella di Corno, nel comune di Scoppito, e nei comuni limitrofi nella provincia di L'Aquila e di Rieti;
2. organizzazione di escursioni a piedi, in mountain-bike, con gli sci, speleologiche e a cavallo nel territorio dell'Abruzzo Nord-Ovest ed in altre località in Italia e all'estero;
3. realizzazione di seminari, incontri, manifestazioni, conferenze, corsi propedeutici di orientamento, proiezioni finalizzati al benessere psico-fisico ed all'educazione all'escursionismo dei Soci.
4. diffusione di programmi di educazione ambientale e di conoscenza del territorio;
5. pubblicazione di una rivista, di mappe o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e dell'escursionismo.

L'Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall'oggetto sociale, si propone per il miglior raggiungimento dello stesso di:

- a) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;
- b) collaborare con Organi Legislativi, Amministrazioni Statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
- d) mettere a disposizione le proprie strutture ed esperienze ad altri Organismi che condividano gli stessi fini sociali;
- e) deliberare la collaborazione o l'affiliazione ad altri Organismi, con i quali ricercare momenti di collaborazione nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4)

L'Associazione è laica e apartitica.

SOCI

ART. 5)

Fanno parte della Associazione i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari.

1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la nascita della Associazione ed hanno partecipato alla costituzione della medesima.
2. Sono Soci Ordinari coloro che, per competenza attività o ideali, sono in grado di contribuire al perseguimento dei fini della Associazione. L'ammissione a Socio Ordinario avverrà secondo i criteri di cui all'Art. 7.
3. Sono Soci Onorari coloro che con elargizioni, scritti giornalistici, saggi, studi ed altre attività, abbiano onorato l'Associazione e favorito il raggiungimento degli scopi. La qualifica ha durata vitalizia, è gratuita e viene attribuita a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea Generale.
4. Tutti i Soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni.
5. L'Associazione si avvale delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini statutari in forma volontaria, libera e gratuita. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati con le modalità e forme conformi alla legge.

ART. 6)

1. Possono far parte dell'Associazione, nella persona di un loro rappresentante, le persone fisiche, le Società, Associazioni ed Enti che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, così come dettato al punto 4 dell'art.7.

ART. 7)

1. Per essere ammessi a Socio Ordinario è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione; per le persone giuridiche dovrà essere il rappresentante legale a dover firmare la domanda di adesione indicando la persona delegata. L'aspirante Socio dichiarerà di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali ed all'eventuale Regolamento Interno. La domanda di adesione viene accettata attraverso la controfirma di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificherà l'adesione entro 90 giorni. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni dal momento di diniego all'Assemblea Ordinaria che nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.
3. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. A tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei Soci con età minore dei 16 anni e dei Soci Onorari, intervenendo con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
4. Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti nell'art.9. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione a termine o strumentalmente limitativi di diritti.
5. I nominativi dei Soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

ART. 8

1. I Soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali e dell'eventuale Regolamento Interno.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9)

1. La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.
2. Il Socio può recedere in qualsiasi momento, ma è tenuto al pagamento del contributo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso; tale dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
3. I Soci sono espulsi dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri quando:
 - a. non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali o all'eventuale Regolamento Interno o arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione
 - b. assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
 - c. si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità è stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**ART. 10)**

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.
2. L'Assemblea Ordinaria potrà altresì nominare un Presidente Onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività dell'Associazione o tra coloro che si sono distinti in modo speciale, con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.

ART. 11)

1. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, sulle relazioni del Consiglio Direttivo, sulle linee generali del programma di attività dell'associazione, su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento proposto
 - b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'Associazione;
3. All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo
 - b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
4. La comunicazione della convocazione delle Assemblee deve essere effettuata entro otto giorni in forma scritta con uno dei seguenti modi: brevi manu, lettera, e-mail, fax purchè vi sia un riscontro scritto della comunicazione; deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo nel caso di seconda convocazione. Copia della convocazione dovrà essere affissa all'albo dell'Associazione.

ART. 12)

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure da almeno *metà* dei Soci iscritti oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante fra i Soci presenti; il Presidente verifica la regolarità delle deleghe (massimo due per Socio) e il diritto di intervenire .
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13)

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è valida in presenza di 1/3 (un terzo) degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di verifica della loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 14)

1. Il primo Consiglio Direttivo è espresso nel momento dell'Atto Costitutivo in un numero minimo di 5 e massimo di 7 e resta in carica per cinque anni, così come le relative cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario e di Tesoriere.
2. Allo scadere del mandato, l'Assemblea Ordinaria eleggerà tra i Soci Fondatori ed Ordinari i nuovi membri del Consiglio Direttivo per i successivi 5 anni; la votazione avverrà per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei presenti. Nel successivo Consiglio Direttivo i membri dello stesso eleggeranno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere in luogo dei dimissionari.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti e la successiva Assemblea Ordinaria ne ratificherà la nomina. Qualora il dimissionario rivesta una tra le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario o di Tesoriere, il socio cooptato non assumerà la carica lasciata libera dal membro dimissionario. Per la carica vacante si procederà alla nomina come previsto al punto 2 del presente articolo.

ART. 15)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
2. La convocazione avverrà secondo le forme previste per l'Assemblea al punto 4 dell'articolo 11 del presente Statuto, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 16)

1. Il Consiglio Direttivo:

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
6. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
7. determina l'ammontare delle quote annue associative, i tempi e le modalità di versamento;
8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete:

1. la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Convoca l'Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni. Ove se ne presenti la necessità, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
2. l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di eccezionale necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 18)

1. Il Vice-Presidente svolge le veci del Presidente in caso di un suo accertato e prolungato impedimento
2. Il Segretario cura l'attività amministrativa, tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.
3. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea Ordinaria o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nella sua prima riunione, nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le riunioni. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno ed accerta la regolare tenuta della contabilità, dei libri contabili e la loro corrispondenza al bilancio. Il Collegio deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e degli eventuali Regolamenti.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori può eventualmente assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza

di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. contributi, donazioni e lasciti dei privati;
 - c. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - d. contributi di Organismi Internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - f. proventi derivanti da raccolte di offerte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g. tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttivi marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

Art. 21)

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 22)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle Assemblee e delle relative deliberazioni, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci. I libri dell'Associazione sono consultabili dal Socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono duplicate dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23)

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 24)

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste nell'art. 13 pt 3. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno/più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Sella di Corno, 28/07/2017

I SOCI FONDATORI:	Silvia Brunelli	_____
	Sergio Mattei	_____
	Noemi Evangelisti	_____
	Adolfo Mattei	_____
	Fernando Mattei	_____
	Giovanni Mattei	_____
	Loreto Giovannucci	_____